



**POR FESR CAMPANIA 2014-2020
Asse 4 "Energia sostenibile"**

**Priorità di investimento 4b "Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese"
Obiettivo Specifico 4.2. "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili"**

**SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
LA REGIONE CAMPANIA**

nella persona del Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) _____ designato con DPGR n. 141/2016 e s.m.i.

E

....., codice fiscale....., rappresentata da....., nato ail....., domiciliato per la carica presso la sede legale in, via....., autorizzato alla stipula del presente atto in virtù.....,

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI CUI ALL'ALLEGATO

PREMESSE

Le Parti come sopra identificate conoscono e si impegnano al rispetto delle seguenti disposizioni:

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1303/2013);
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1301/2013);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche

delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es.(UE) 821/2014);

- Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito, il Reg. Del. (UE)480/2014);
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE)1011/2014);
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella GUUE L 352, del 24.12.2013 (di seguito il Reg. (UE)1407/2013);
- La Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020), di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;
- La Delibera di Giunta Regionale del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della su indicata Decisione della Commissione Europea;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.141 del 15/06/2016 e s.m.i. di designazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi specifici del POR FESR Campania 2014/2020;
- Il Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014 - 2020, approvato dall'AdG POR FESR con DD 228 del 29/12/2016 e rettificato con DD n. 47 del 01/08/2017;
- Le Linee Guida e Strumenti per comunicare, approvate dall'AdG con Decreto dirigenziale n. 44 del 20/03/2017;
- L'Avviso pubblico (di seguito Avviso) approvato con Decreto Dirigenziale (DD) n. 170 del 03 giugno 2019 pubblicato sulla Bollettino Ufficiale n. 31 del 03 giugno 2019 e sul sito istituzionale della Regione Campania;

VISTI

- Il DD n.....del.....di approvazione dell'elenco delle aziende ammesse a finanziamento di cui al predetto Avviso;

TUTTO CIO' PREMESSO

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1. OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il beneficiario del contributo, _____, di seguito denominato Beneficiario, e il ROS per l'attuazione dell'operazione denominata " _____ " avente codice CUP _____ e ammessa a finanziamento per € _____ con Decreto Dirigenziale n. _____ del _____ a valere sul Programma Operativo FESR Regione Campania 2014/2020 (di seguito, il Programma), Asse 4 "Energia sostenibile" - Obiettivo Specifico 4.2. "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili.
2. Il finanziamento pubblico è concesso in forma di conto capitale per la realizzazione dell'intervento- Piano di efficientamento energetico- di cui all'Allegato 1 (nel seguito, l'Intervento), parte integrante della presente Convenzione.
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

ARTICOLO 2. PRIMI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario si obbliga ad inviare alla Regione la presente Convenzione, a mezzo PEC sottoscritta digitalmente per accettazione da parte del Legale rappresentante del Beneficiario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della ricezione del Decreto di concessione (nel seguito, il Decreto allegato alla presente Convenzione a formarne parte integrante e sostanziale e avente valore di patto tra le parti. Il citato Decreto riporta il Codice assegnato dalla Regione all'intervento,
2. Nel caso in cui il beneficiario non adempia all'obbligo di cui al comma precedente, la Regione avvia il procedimento di estromissione dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, non richiama, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. La proroga non può avere durata superiore a 5 (cinque) giorni e non può essere concessa più di una volta.

ARTICOLO 3. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E DURATA DEL PROGETTO

1. La presente Convenzione si estende fino a 5 (cinque) anni successivi dalla data del pagamento del saldo finale e decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma.
2. L'operazione sarà realizzata dal _____.201_ ("data di inizio") al _____.201_ ("data di conclusione"), conformemente alla scheda tecnica del Piano di investimento aziendale, riportato in Allegato alla presente Convenzione a formarne parte integrante e sostanziale e avente valore di patto tra le parti.
3. Le attività devono concludersi entro la "data di conclusione" prevista dal presente contratto.
4. La chiusura di tutti i circuiti finanziari - pagamenti e quietanze - deve avvenire entro e non oltre la data di conclusione.

ARTICOLO 4. OBBLIGHI DELLA REGIONE CAMPANIA

1. La Regione sovrintende al rispetto della presente Convenzione, verifica l'effettiva attuazione dell'operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

2. Essa informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, sull'attuazione dell'operazione, la rendicontazione e l'erogazione del relativo contributo.
3. Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi e comunica le scadenze e le modalità con le quali il Beneficiario invia i dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'operazione.
4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall'Avviso, la Regione si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite all'Art. 8 della presente Convenzione, il contributo massimo di euro _____ (_____) a fronte di un costo totale dell'Intervento pari a euro _____ (_____) e secondo le modalità prescritte all'articolo 15 dell'Avviso.
5. L'erogazione del Contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Beneficiario, dei requisiti per l'accesso allo stesso, quali previsti nell'Avviso, nonché alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale e, ove previsto dalla normativa di riferimento, del rispetto della normativa antimafia.
6. L'erogazione del Contributo è effettuata mediante bonifico bancario, sul conto _____ presso la banca _____ intestato al Beneficiario, IBAN _____

ARTICOLO 5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Conformemente a quanto previsto dall'Avviso e dalle disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014- 2020, il Beneficiario si impegna al rispetto degli obblighi di cui ai commi seguenti.
2. Il Beneficiario è tenuto ed ai seguenti obblighi generali:
 - a. accettare integralmente le prescrizioni dell'Avviso e della normativa di riferimento nonché realizzare l'Intervento secondo le modalità previste dalla scheda tecnica del Piano di investimento allegata;
 - b. realizzare l'Intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
 - c. realizzare l'Intervento entro i termini previsti all'art. 3 della presente Convenzione;
 - d. rendicontare, nel caso di aiuti con costi ammissibili individuabili, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti dal bando;
 - e. garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
 - f. garantire che il contributo concesso rispetti le regole applicabili in materia di cumulo degli aiuti;
 - g. soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
 - h. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alla procedura di concessione dell'aiuto;
 - i. conservare tutti i documenti relativi al Piano sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - j. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo quanto al successivo Art. 9;

- k. garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dall'Avviso citato in premessa;
 - l. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'Intervento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
 - m. garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - n. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - o. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
 - p. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
 - q. rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) paragrafo 4 dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
 - r. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - s. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
 - t. osservare gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione della presente Convenzione come indicati dal ROS;
3. il beneficiario è tenuto ai seguenti ulteriori obblighi successivi al completamento dell'operazione:
- a. il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità, di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013;
 - b. il beneficiario è tenuto a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per almeno cinque anni, successivi alla data di erogazione del saldo;
4. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
- a. dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
 - b. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il Piano cofinanziato;
 - c. comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali;

- d. fornire, con la periodicità prevista dalla presente Convenzione, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione;
5. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità:
 - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013 e alle Linee Guida e Strumenti per comunicare, approvate dall'AdG con Decreto dirigenziale n. 44 del 20/3/2017;
 - b. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del Piano, che verranno fornite dalla Regione;
6. Il beneficiario è tenuto, quindi, a fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso;
7. Il beneficiario è obbligato, in caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), a notificare formalmente alla Regione Campania le variazioni intervenute entro 10 giorni dal perfezionamento del subentro. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante, rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti. Il beneficiario è tenuto ad inviare tutta la documentazione (copia registrata del contratto, copia registrata dell'atto notarile, dichiarazioni sostitutive, ecc.) che la Regione riterrà necessaria.

ARTICOLO 6. - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI- OBBLIGO DI MANLEVA

1. Il Beneficiario nell'esecuzione della presente Convenzione, assume in proprio ogni responsabilità civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose della Regione Campania o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti durante la realizzazione dell'intervento nonché ai loro impianti, attrezzature ed arredi derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dalla Regione stessa.
2. La Regione Campania è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla realizzazione dell'intervento.
3. Il Beneficiario è tenuto, altresì, a manlevare la Regione Campania da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, tenendola indenne da costi.

ARTICOLO 7. SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall'articolo 11 dell'Avviso.
2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:
 - a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
 - b. essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione;

- c. essere effettivamente e strettamente connesse al Piano ammesso all'agevolazione;
- d. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
- e. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
- f. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- g. essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;
- h. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al Piano oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario (non sono ammessi i pagamenti in contanti, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui alla Legge 197/91 e s.m.i., pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno circolare, entro i limiti previsti per legge. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al Piano pena la non ammissione del relativo importo;
 - le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;
 - nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare estratto del conto corrente aperto sul quale dovranno transitare esclusivamente i predetti pagamenti, gli accrediti delle tranche di contributo ed ulteriori versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto del contributo;
 - tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; (tenuta di contabilità separata del Piano).

ARTICOLO 8. EROGAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità previste dall'articolo 15 dell'Avviso.
2. Con riferimento a ciascuna delle tranche di erogazione del contributo concesso, il Beneficiario produce la documentazione di seguito elencata:
 - A. Documentazione da presentare in sede di richiesta della quota di contributo a titolo di anticipazione:
 - Richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione;
 - Polizza fideiussoria o assicurativa;
 - Dichiarazione di non avere ricevuto o, in alternativa, di aver successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla

Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A tal fine le imprese dovranno produrre apposita dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007.

B. documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di acconto/pagamento intermedio:

- Richiesta di erogazione dell'acconto/pagamento intermedio del contributo concesso in misura pari a quanto previsto dall'Art. 15 dell'Avviso e documentazione prescritta dal medesimo articolo;
- Dichiarazione di non avere ricevuto o, in alternativa, di aver successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A tal fine le imprese dovranno produrre apposita dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007.

C. La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di saldo è la seguente:

- Richiesta di erogazione del saldo del contributo sottoscritta dal legale rappresentante e documentazione prescritta dall'articolo 15 dell'Avviso.
- Dichiarazione di non avere ricevuto o, in alternativa, di aver successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti di stato dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A tal fine le imprese dovranno produrre apposita dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007.

3. Su ciascun titolo di spesa/pagamento presentato deve essere riportata, in modo indelebile, la seguente dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 OT 04 – OS 4.2 -Linea di Azione 4.2.1 - C.U.P Utilizzato per l'intero importo o per l'importo di €.....".

ARTICOLO 9. GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE

1. La garanzia deve essere rilasciata e sottoscritta utilizzando il modello pubblicato dalla Regione Campania con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione deve essere intestata alla Regione.
2. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.

ARTICOLO 10. MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO E DELLE SPESE

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, indicando il codice ricevuto con la notifica di cui al comma 1 dell'Art. 2 della presente Convenzione attraverso l'utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione e secondo la tempistica che verrà indicata.

ARTICOLO 11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., il Beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di per almeno cinque anni, successivi alla data di erogazione del saldo.
3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma 1.
4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione, del Gestore Concessionario e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.

ARTICOLO 12. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nell'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli artt. 115, 116 e 117 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal POR FESR Campania 2014-2020 e dalle Strategie di Comunicazione approvate con DGR n. 455 del 02/08/2016. In particolare:
 - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013 e dalle Linee Guida e Strumenti per comunicare, approvate dall'AdG con Decreto dirigenziale n. 44 del 20/3/2017;
 - b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine del progetto di cui alla presente Convenzione.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Piano:
 - il nome del Beneficiario;
 - la descrizione dell'operazione;
 - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 - la localizzazione geografica dell'operazione;

- l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
 - ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

ARTICOLO 13. CONTROLLI

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dalla presente Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario. In particolare:
- A. In fase di realizzazione dell'operazione, le verifiche hanno ad oggetto la domanda di pagamento del beneficiario e le rendicontazioni di spesa che la accompagnano e in particolare riguardano:
- la correttezza formale delle domande di pagamento;
 - la regolarità finanziaria della spesa sui documenti giustificativi presentati, ovvero l'ammissibilità delle spese mediante verifica dei seguenti principali aspetti:
 - la completezza e la coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente), ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al POR FESR, all'Avviso;
 - la conformità della documentazione giustificativa di spesa alla normativa civilistica e fiscale;
 - l'ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, dall'Avviso, dalla Convenzione;
 - la riferibilità della spesa al Beneficiario;
 - il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, dalla Convenzione e da eventuali modifiche. Tale verifica è riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo;

In particolare in fase di conclusione, le verifiche hanno ad oggetto:

- l'avvenuta presentazione del rendiconto finale da parte del Beneficiario;
- la verifica della documentazione giustificativa di spesa residuale presentata secondo le modalità riportate precedentemente nella "fase di realizzazione";
- l'avvenuta presentazione della domanda di saldo da parte del Beneficiario;
- la determinazione dell'importo effettivamente riconosciuto e del relativo saldo;

A seguito della conclusione delle operazioni, la Regione verificherà il rispetto della "stabilità delle operazioni" di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Inoltre, al fine di individuare tempestivamente eventuali irregolarità o errori, la Regione può effettuare delle verifiche in loco, con lo scopo di:

- completare le verifiche eseguite a livello amministrativo;
- comunicare al Beneficiario di riferimento le dovute correzioni da apportare possibilmente mentre l'intervento è ancora in corso d'opera.

Qualora a seguito dei controlli emergessero irregolarità/criticità sui progetti di propria competenza, la Regione potrà procedere ad acquisire dal Beneficiario dell'operazione eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa utile a superare le criticità riscontrate.

2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'Art. 15 della presente Convenzione.

ARTICOLO 14. MODIFICHE PROGETTO

1. Il Beneficiario, ai fini di eventuali modifiche dei contenuti dell'operazione si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Regionale per l'assunzione dei conseguenti atti da parte della stessa.
2. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 17 dell'Avviso, laddove ne ricorra il caso il Beneficiario potrà presentare una richiesta di modifica dei contenuti dell'operazione entro i limiti di cui al citato articolo. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento (ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni come indicato dalla diagnosi) nonché il rispetto delle condizioni di ammissibilità e priorità dell'Avviso.
3. In particolare, a tal fine, il Beneficiario produrrà:
 - domanda di variante, comprensiva dell'indice dei documenti trasmessi, firmata dal legale rappresentante;
 - relazione tecnica che illustri, tra l'altro, la necessita/opportunità della variante;
 - quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella richiesta.
4. Il Beneficiario produce la documentazione di cui sopra inviando mezzo PEC alla casella di posta efficientamentoenergetico@pec.regione.campania.it.
5. Il Beneficiario non può procedere alla variazione dell'intervento se non a seguito dell'autorizzazione della Regione. In caso di variazioni approvate, l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di autorizzazione da parte della Regione della relativa richiesta. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere il mancato riconoscimento delle spese di variante con la conseguente revoca parziale del contributo.
6. Le modalità per l'attuazione delle modifiche sono prescritte dall'articolo 17 dell'Avviso.

ARTICOLO 15. DECADENZA, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCHE DEL CONTRIBUTO

1. L'Amministrazione procede con il provvedimento di decadenza e risoluzione della Convenzione con consequenziale revoca del contributo nei casi di seguito elencati:
 - a. la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale;

- c. l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - d. la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile all'intervento;
 - e. l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - f. la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione ex Art. 71 del Reg. 1303/2013 nei successivi 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, ovvero nel caso di I) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di II) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 - g. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
 - h. l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
 - i. la violazione degli obblighi di cui agli Artt. 5 della presente Convenzione;
 - j. in tutti gli altri casi in cui la revoca del contributo è prevista della presente Convenzione e dall'Avviso.
2. Le procedure di revoca, nel rispetto delle disposizioni applicabili del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii., sono disciplinate come di seguito:
- I. Il decreto di decadenza e di revoca del contributo costituisce in capo alla Regione Campania, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.
 - II. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca del contributo, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
 - III. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
 - IV. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
 - V. L'Amministrazione Regionale:
 - a. qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario;
 - b. qualora ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;
 - VI. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione

Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.

3. Nei casi di restituzione del Contributo in conseguenza della revoca, il Beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
4. Le parti convengono, ai sensi dell'art. 2745 codice civile, che i crediti della Regione nascenti dal recupero delle somme indebitamente percepite dal beneficiario e oggetto di revoca sono assistiti da privilegio speciale sui beni immobili realizzati con le risorse regionali, con preferenza sui creditori ipotecari ai sensi dell'art. 2748 codice civile e prevalenza su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante.

ARTICOLO 16. DIFFORME E/O PARZIALE REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la:
 - a. difformità totale o parziale rispetto al progetto/parziale realizzazione dell'Intervento e/o non corretta rendicontazione finale dello stesso;
 - b. rideterminazione del Contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede alla decadenza e alla revoca totale del contributo.
2. Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale del Contributo.
3. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
4. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.
5. Non costituiscono casi di realizzazione difforme e/o parziale dell'intervento le operazioni che non assicurino i requisiti di ammissibilità, gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento (ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni, attuazione di attività individuate dalla diagnosi, mantenimento del requisito di priorità, mantenimento dei parametri valutativi e conseguimento del punteggio minimo, ecc..). In questi casi la Regione Campania procederà a decretare la decadenza e la revoca totale del contributo.

ARTICOLO 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente Convenzione e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il Contributo in conformità al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:
 - a. i dati forniti sono trattati dalla Regione per le finalità previste dalla presente Convenzione, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

- b. il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del Contributo;
- c. la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- d. i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- e. i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sui siti della Regione, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative e le norme applicabili in materia di trasparenza;
- f. titolare del trattamento è la Regione Campania, Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
- g. g) responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione è l'Arch- Francesca De Falco, è il Dirigente pro tempore della U.O.D. "Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia" presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive;
- h. in ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., rivolgendosi all'indirizzo efficientamentoenergetico@pec.regione.campania.it.

ARTICOLO 18. REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.
2. Ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

ARTICOLO 19. CONTROVERSIE

1. La presente Convenzione è disciplinata dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le parti non riescano nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Napoli, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

ARTICOLO 20. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano la normativa applicabile in materia, anche sopravvenuta, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

Letto confermato e sottoscritto
(luogo e data)

Rappresentante legale del Beneficiario
Firma

Responsabile dell'Obiettivo Specifico
Firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 espressamente approvano e sottoscrivono: 4, 5, 6, 13, 15 e 16

Letto confermato e sottoscritto
(luogo e data)

Rappresentante legale del Beneficiario
Firma

Responsabile dell'Obiettivo Specifico
Firma

ALLEGATI:

1. Scheda tecnica del Piano di Investimento azienda